



I gruppi di società

- Unità di disegno economico
- Pluralità di soggetti giuridici
 - E pluralità di patrimoni
- Nel gruppo vi è concentrazione nella pluralità
 - Diverso dalla concentrazione unificante della fusione



Le funzioni

- Assai differenziate:
 - Decentramento organizzativo e segmentazione della produzione
 - Coordinamento finanziario
 - Sviluppo di economie di scala e raggiungimento di dimensione ottimale
 - Internazionalizzazione



Fonti normative generali e settoriali

- **Generali:**

- C.c.: 2359, poi **2497 ss.**

- **Speciale:**

- Amministrazione straordinaria (d.lgs. 270/99)
- Creditizio (artt. *37bis*, *37ter*, 60 TUB)
- Intermediari finanziari (artt. 11, 12, 19, 34 TUF)
- Assicurativo (artt. 82 ss. CAP)



Modelli di gruppo

- Paritetico
 - Come nel caso del gruppo cooperativo paritetico (2545 *septies*) e in generale 2497 *septies*
- Verticale
 - A raggiera
 - A catena
 - Misto



Alla base di tutto: il controllo

- Controllo interno di diritto
 - Totalitario
 - Con influenza *dominante* in assemblea
- Controllo interno di fatto
 - Influenza *determinante* in assemblea (discusso se da computarsi anche sindacati di voto)
- Controllo contrattuale o esterno
 - Ma sufficientemente forte da esplicitare la medesima funzione di un controllo interno, specie su nomina di amministratori
- Controllo congiunto

- Fattore comune: influenza determinante



Controllo interno e partecipazioni

- Partecipazioni di società di capitali in società personali con rischio illimitato
 - Art. 2361²: richiesta autorizzazione assembleare e menzione in nota integrativa
- Partecipazioni in generale
 - 2361: non possibile se per misura e oggetto risulta una modifica *sostanziale* dell'oggetto della partecipante
 - Congiunzione e causa problemi: legittima la trasformazione da operativa ad *holding* con medesimo oggetto finale? Si rientra nell'ambito del recesso per cambiamento significativo?



Direzione e coordinamento

- Direzione unitaria da parte di capogruppo
 - Da indicarsi contrattualmente in gruppo paritetico, o negli statuti delle società interessate
 - Nel gruppo verticale, il soggetto di vertice (anche persona fisica, per quanto difficilmente estensibile in questo caso la responsabilità di cui all'art. 2497, salvo ravvisarvi emersione di un principio)



Controllo e 2497

- Si presume, fino a prova contraria, che il controllante eserciti attività di direzione e coordinamento (2497*sexies*)
 - Prova contraria data da autonomia sostanziale di controllata, provabile con c.d. protocollo di autonomia sottoscritto da controllante
 - Alcuni profili specifici (operazioni su partecipazioni, aspetti contabili, *governance*, operazioni straordinarie) trattati in seguito a parte



Rapporto controllante/controllate

- Si parlano (comitati consultivi)...
- ...ma non c'è dominazione alla tedesca
- Permane autonomia sostanziale di amministratori di controllata di agire nell'interesse della società da loro amministrata
 - Possibili comunque contratti che formano la base di una attività di direzione e coordinamento, stabilendone forme, modi e contenuti



Il «problema» dei gruppi

- La tutela
 - Dei creditori di singole società del gruppo
 - Potenzialmente danneggiati dalle «scatole cinesi» e dai travasi di denaro tra società infragruppo, oltre che – in concreto – da possibile sottocapitalizzazione delle società appartenenti al gruppo
 - Dei soci «esterni» di singole società del gruppo
 - Che non beneficiano del vantaggio complessivo del gruppo, ma hanno una posizione legata alla singola società che ne fa parte
 - Interesse in conflitto con socio di controllo



Modalità di protezione

- Art. 2497: autonoma fattispecie di responsabilità della società o ente che esercita attività di direzione e coordinamento
 - Nei confronti dei creditori
 - In ragione della lesione dell'integrità patrimoniale della eterodiretta
 - Nei confronti dei soci esterni
 - In ragione della perdita di valore e riduzione della redditività della partecipazione nella eterodiretta
 - Quando
 - Gli amministratori della società che esercita direzione e coordinamento hanno agito «*nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui* in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale»



Amministratori della eterodiretta

- Devono dare conto *esplicitamente* degli interessi considerati nella loro azione amministrativa e motivare esplicitamente la loro decisione
 - Dettagli di ciò in relazione sulla gestione (2497ter); la relazione deve anche spiegare i rapporti della società con chi esercita attività di direzione e coordinamento ed eventuali altre società ugualmente soggette a tale direzione (2497bis)
 - Possibile sovrapposizione parziale, in caso di società quotate, di disciplina di motivazione con quella presente per operazioni con parti correlate (2391bis)
 - Rapporto di controllo implica correlazione...



La responsabilità *ex* 2497

- **Società o ente che esercita direzione e coordinamento** deve agire
 - Secondo correttezza
 - Secondo economicità ed efficienza
- Area di esenzione dal risarcimento se danno viene a mancare alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento o eliminato da operazioni di compensazione
 - C.d. teoria dei vantaggi compensativi (con applicazione penalistica di art. 2634)
 - Necessità di compensazione *reale e adeguata*



Responsabili anche... (2497²)

- ...altri soggetti che hanno preso parte al fatto lesivo o ne hanno consapevolmente tratto vantaggio
 - Amministratori della società che esercita attività di D&C
 - Eventualmente socio di controllo o unico di società esercente D&C
 - Discusso se amministratori di società danneggiata
 - Comunque soggetti a responsabilità ex 2392
 - Risposta affermativa nel caso in cui abbiano avuto parte nella definizione di quella politica della capogruppo
- Soggetto passivo: società che ha tratto indebito vantaggio da politica non corretta
 - Non necessariamente solo la capogruppo



Il privilegio di gruppo

- La possibilità di *società o ente* che esercita attività di direzione e coordinamento di esentarsi da responsabilità (civile e penale) attraverso riallocazione (di parte) dei profitti del gruppo nel suo complesso a società eterodirette danneggiate
 - sembrerebbe esclusa la persona fisica: l'interesse confliggente è connotato da imprenditorialità, il mero detentore di partecipazioni di controllo apicale non dovrebbe ricadere nella nozione
 - Quindi la persona fisica che esercita attività di direzione e coordinamento non può invocare vantaggi compensativi come esimente da responsabilità



Legittimazione attiva

- Singoli creditori di società soggetta a D&C
 - E organo della procedura concorsuale
- Singolo socio di società soggetta a D&C
 - Che ha interesse a risarcimento specifico
 - Diverso da 2392, in cui il risarcimento spetta a tutti i soci, inclusi quelli di controllo



E gli amministratori...

- ...della società soggetta a D&C?
 - Permane obbligo di condotta che discende da 2392
 - Per cui non possono essere esenti da responsabilità per il fatto che si sono attenuti alle direttive della società o ente che esercita D&C
 - Questa la ragione delle motivazioni specifiche di cui all'art. 2497^{ter}



Tutela del socio: recesso

- *2497quater*
- Da intendersi legittimati i soli soci esterni di società soggetta a D&C
- Condizioni:
 - Quando società che esercita D&C ha deliberato mutamento del proprio scopo o del proprio oggetto che può riverberarsi in maniera rilevante o sensibile su condizioni economiche e patrimoniali di società soggetta a D&C
 - Casi pratici di difficile individuazione
 - Quando il socio che vuole recedere ha ottenuto sentenza di condanna di società che esercita D&C ai sensi del 2497
 - Non ammesso recesso parziale in questo caso
 - All'entrata e all'uscita da un gruppo (ma solo se la società non è quotata), se ne deriva una alterazione delle condizioni di rischio
 - Ma non si applica se viene lanciata una offerta pubblica di acquisto



Tutela del creditore: postergazione dei crediti

- *2497quinquies*
- *Ratio*: evitare danni da travasi di denaro intragruppo
- Finanziamenti concessi a società soggetta a D&C da soggetto che esercita D&C, o da altra società assoggettata a D&C
- Si applica art. 2467: postergazione del credito se
 - Finanziamento concesso in momento in cui vi è eccessivo squilibrio patrimoniale
 - O situazione complessiva di società avrebbe reso più ragionevole procedere a nuovo conferimento
- Se società dichiarata fallita, il creditore «interno» che abbia già ricevuto un rimborso entro un anno, deve restituirlo alla massa
- Contrasto di sottocapitalizzazione



In generale...

- ...abusi della personalità giuridica
- Torna utile l'imprenditore occulto?
- Più che altro, orientamento della Cassazione su impresa *holding* (anche persona fisica), come fiancheggiatrice, e quindi soggetta ad autonomo fallimento
 - Consentendo però accesso di creditori di eterodiretta a massa fallimentare della *holding*



Publicità

- Sezione speciale del Registro delle Imprese
 - Discussa efficacia: certamente *non* costitutiva
 - E certamente non ingenera in terzi affidamento su garanzia del gruppo sulle obbligazioni
- Obbligo di iscrizione a società soggetta a D&C



Publicità

- In caso di livelli diversi, quale soggetto esercenti D&C indicare? Quello immediatamente precedente, o quello a capo della catena?
 - Preferibile criterio sostanziale a quello formale, e quindi indicazione del solo soggetto a capo della catena
- Per inadempimento: responsabilità di amministratori (di eterodiretta) per danni derivati da soci e terzi per mancata conoscenza dei fatti
 - Idem per mancata comunicazione di cessato assoggettamento a D&C altrui



Disciplina specifica del controllo

- Diverse funzioni
- Disciplina prevista da c.c. (artt. 2359 ss.)
 - Ma anche talune norme speciali
- Direzione e coordinamento si presume esercitata da società o ente che detiene il controllo (2497sexies)
 - Presunzione relativa



Tutela del capitale

- Artt. *2359bis* – *2359quinquies*
- Protezione di **effettività di capitale** e di **regolare espressione di volontà assembleare**
 - **Divieto di sottoscrizione** di azioni o quote della **controllante**
 - Sanzione: imputazione diretta a chi ha sottoscritto
 - **Regole specifiche** per **acquisto** di azioni o quote della controllante
 - Stesse regole di acquisto **azioni proprie**
 - Solo azioni interamente liberate
 - Limiti di utili distribuibili e riserve disponibili



Tutela del capitale

- Autorizzato da assemblea
- Entro il 20% del capitale della controllante se fa ricorso a mercato del capitale di rischio
 - Si conteggiano nel computo anche le azioni o quote possedute dalla controllante o da società sorelle
- Costituzione di riserva *ad hoc*
- Congelamento del diritto di voto in assemblea
- *Disclosure* in relazione sulla gestione di amministratori della controllata
- Sanzioni: obbligo di alienazione entro un anno, con annullamento in caso di inadempimento
 - Possibili anche sanzioni penali *ex art. 2628*, se c'è lesione di integrità del capitale e delle riserve non distribuibili



Scritture contabili

- Per la controllante:
 - *Disclosure* di partecipazioni e crediti, nonché garanzie verso controllate (art. 2424)
 - Menzione in relazione sulla gestione (art. 2428)
- Bilancio consolidato (idea di unitarietà d'impresa)
 - Documento informativo e non organizzativo
 - Non è richiesta approvazione da parte dei soci
 - Ma nel sistema dualistico, è comunque richiesta approvazione da parte di consiglio di sorveglianza



Scritture contabili

- Area di consolidamento: coincide con il rapporto di controllo
 - Patrimoni di imprese incluse sono trattati come se fosse un unico patrimonio, con redazione agevolata da controllate
 - Se controllo non è totalitario, le partecipazioni di altri soci (esterni) è iscritta in voce «Capitale e riserve di terzi» del patrimonio netto
- Accompagnato da relazione apposita
- Controllo contabile come per bilancio di esercizio
- Esenzioni:
 - Gruppi «piccoli», sottosoglia ex art. 27, d.lgs. 127/1991
 - Partecipazioni in imprese in via meramente transitoria



Poteri e doveri di organi

- Amministratori della controllante
 - I delegati devono dare notizia anche di operazioni di maggiore rilievo delle controllate (art. 2381)
 - In quotate, amministratori devono riferire su medesime operazioni al collegio sindacale (art. 150 TUF)
 - In quotate, informativa al pubblico su fatti *price sensitive* nella sfera d'influenza della controllante (art. 114 TUF)
 - Rilevano irregolarità dannose per controllate ai fini di denuncia ex art. 2409
- Collegio sindacale
 - Potere di richiedere informazioni ad amministratori anche su società controllate (art. 2403bis)
 - Vigilanza su direttive imposte da controllante a controllata su informazioni *price sensitive* (art. 149^{1.c} TUF)



Mercato delle partecipazioni

- Se pacchetto è idoneo a attribuire il controllo (presunzione a 30%) di società quotata, acquirente deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria (art. 106 TUF)
 - Salvo casi di esenzione specifica
 - Determinazione di prezzo equo, insensibile a variazioni determinate da OPA (medie)
 - Funzione di allocare equamente il premio di controllo, evitando che ne benefici solamente chi ha venduto per primo
 - Ma anche funzione di trasparenza nel mercato dei capitali...
 - ...e di *exit* per gli interessati



Rapporto di controllo...

- ...può rilevare per fusioni e scissioni semplificate, nel caso in cui sia detenuta da *incorporante* o *beneficiaria* una partecipazione in *incorporata* o *scissa* pari al 90% del capitale (artt. 2505 e 2505bis)
 - Agevolazione di fusioni e scissioni infragruppo
- ...può rilevare per disciplina di diritto della concorrenza su concentrazioni



Procedure concorsuali

- Manca disciplina stretta per i gruppi
- Principio fondamentale è di separatezza di società e di rispettivi patrimoni
- Comunque opportuno che ci sia organo unico per gestione di crisi
 - Giurisprudenza: concordato preventivo di gruppo e amministrazione controllata di gruppo
 - Livello normativo: amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza (d.lgs. 270/1999, art. 80)



Procedure concorsuali

- Assoggettamento di controllate a direzione comune da parte di medesimo commissario straordinario (c.d. propagazione dell'amministrazione straordinaria), se
 - Gestione unitaria di insolvenza può favorire recupero di equilibrio economico
 - O comunque opportuna gestione unitaria
- Commissario straordinario può proporre 2409 per tutte le società del gruppo
- Estensione di revocatoria fallimentare con periodo sospetto esteso a 5 (in luogo di 1) e 3 anni (in luogo di 6 mesi) per casi di cui ad art. 67^{11,2,3} e 67^{1,4 e 2} l. fall. (art. 91)
- Responsabilità specifica di amministratori che hanno abusato di poteri di direttiva (art. 90)
 - Di cui è da verificare la compatibilità con 2497



Gruppi «speciali»

- Rinvio per
 - Gruppo cooperativo paritetico
 - Gruppo bancario cooperativo



A livello europeo

- Difficilissima armonizzazione
- Idea comunque di impresa unitaria
 - V. caso *Akzo Nobel* su diritto antitrust
- Punti più controversi:
 - Potere di controllante di dare istruzioni vincolanti
 - Chi risponde per che cosa, e a chi?
 - Tutele per soci «esterni», per creditori e per altri *stakeholders*



Progetto di 9° Direttiva comunitaria

- Fallito fragorosamente
 - Primi tentativi 1970 (insieme a *SE*)
 - 1985 prima proposta
 - 1990 rinunciata
- Idea di fondo:
 - Recuperare i principi generali del diritto dei gruppi tedesco
 - Contratto di dominazione
 - Interesse del gruppo come prevalente rispetto a quello della filiale
 - Protezione di soci esterni e creditori
 - Diritto di vendita di soci esterni e garanzie per creditori



Ulteriori iniziative

- 1993 studio specifico riprende l'idea di una direttiva
- 1998 *Forum Europaeum Konzernrecht*
 - Codificazione della dottrina *Rozenblum* in Francia
- 2001: *High Level Group of Company Law Experts*
 - Idea di non proseguire sulla strada di direttiva
 - Ma comunque di recuperare idee dal *Forum Europaeum*
- 2003: Company Law Action Plan (EU)
 - Applicazione di IAS a bilanci consolidati
 - Protezione di soci esterni e creditori prima di tutto
 - Ma tentare comunque la via di una nuova direttiva...
 - *Disclosure* su strutture piramidali
- 2006: consultazione pubblica boccia l'idea di una nuova direttiva, preferendo semplice *disclosure*
- 2010: *Reflection Group on the Future of EU Company Law*: proposta di codificazione di interesse di gruppo (ancora basandosi su *Rozenblum*)
- 2012: Action Plan
 - Progetto per una società unipersonale semplificata (SUP, abortita)
 - Progetto su interesse di gruppo (non pervenuto)



Nel frattempo, si studia!

- 2015: *Forum Europaeum on Company Groups* [FECG]
- 2016: *Informal Company Law Expert Group* [ICLEG]
- 2017: *European Model Company Act* [EMCA]

- Indipendenti tra loro, ma talvolta con «travasi»
- ICLEG è frutto di UE



Alcune soluzioni

- Doveri degli amministratori delle controllate (con problemi su loro autonomia, e quindi responsabilità):
 - ICLEG: devono tenere conto l'interesse (degli altri membri) del gruppo (non necessariamente capogruppo...)
 - Come invece nella legge della Nuova Zelanda
 - FECG: distinzione tra società di servizio (interamente controllate) e controllate «ordinarie». Le prime devono seguire qualunque indicazione proveniente dalla controllante; in assenza, si agisce nell'interesse della controllata
 - EMCA: la società madre ha diritto di dare istruzioni vincolanti; gli amministratori della controllata possono tuttavia agire, anche in autonomia, secondo l'interesse di gruppo
 - *Rozenblum* nuovamente, con una certa quantità di risarcimento



Creditori della controllata?

- ICLEG: già protetti da norme generali
 - *Balance sheet test* o *Solvency test*
- FECG: in controllate ordinarie i creditori beneficiano già del fatto che la società appartiene al gruppo...
 - Basta una *disclosure* per fare loro sapere che la controllata potrebbe agire nell'interesse del gruppo
 - *Liquidity test* per controllate totalitarie
- EMCA: amministratori di controllata non devono agire contro l'interesse di questa se può risultarne una messa in pericolo



Soci esterni della controllata

- ICLEG e FECG (solo per controllate di servizio): limitazione del regime dell'interesse di gruppo alle sole società interamente controllate
 - ICLEG suggerisce possibilità di controllata di inserire interesse di gruppo in statuto. Molto discutibile
- EMCA: amministratori indipendenti o soci esterni dovrebbero potere acconsentire a quelle operazioni in cui la controllante danneggia in qualche modo la controllata
- Per società controllate «ordinarie»
 - FECG e EMCA propongono *exit* dell'esterno attraverso *sell-out* (EMCA solo se posseduto > 90%)



Altri stakeholders

- In primo luogo dipendenti
 - Ipotesi di trasferimento ad altre filiali del gruppo
- Tema non toccato dai diversi gruppi di studio



Doveri della capogruppo?

- Solo EMCA considera la questione, per cui c'è responsabilità della capogruppo se, nel dare istruzioni vincolanti non considera...
 - ...né l'interesse della filiale
 - ...né l'interesse del gruppo nel suo complesso
 - ...ma solo il proprio



E all'estero?

- Alcune esperienze assolutamente rilevanti:
 - Germania
 - Francia
 - Regno Unito
 - Stati Uniti d'America
 - Brasile
 - Giappone



Germania

- *Konzernrecht* (riforma dell'*AktG* del 1965)
- Considerata solo quando società assoggettata al controllo è una società azionaria
- Punto focale: il collegamento tra imprese
 - Collegamento è in termini di controllo attivo o passivo, dovuto a vincolo specifico
 - Vincolo fattuale (controllo interno)
 - Partecipazione di maggioranza come presunzione (vincibile)
 - Vincolo contrattuale
 - Controllante può essere qualunque impresa, anche individuale



Germania

- *Konzern* richiede amministrazione unitaria, quindi vincolo *ampio e duraturo* delle società assoggettate
- *Konzern* è l'impresa unitaria
 - Particolarmente intuitivo per gruppo a struttura verticale
 - Il quale presuppone il controllo di tipo interno
 - Ma non impossibile per il gruppo a struttura orizzontale, attraverso vincoli contrattuali, senza un vero e proprio controllo dall'alto



Germania

- I vincoli contrattuali possono essere:
 - Costituzione di organi comuni con medesimi amministratori
 - Costituzione di organi *ulteriori*, comuni a tutte le società, al fine di realizzare una gestione unitaria
 - Costituzione di nuova società al fine di provvedere ad amministrazione unitaria



Germania

- Oltre ai vincoli contrattuali di cui sopra, ci sono ulteriori accordi, assolutamente fondamentali
 - Accordo di dominio (*Beherrschungsvertrag*)
 - Accordo di devoluzione degli utili (*Gewinnabführungsvertrag*)



Germania

- I gruppi normalmente sono formati attraverso accordi di dominio
 - Una o più società decidono di affidare ad altra la direzione dell'impresa
 - Richiesta maggioranza del 75% dei voti, derogabile solo in aumento
 - Accordo deve essere registrato
 - Dall'accordo discende un *Konzern* di diritto
 - Dominante ha il diritto di impartire all'organo amministrativo della dominata direttive vincolanti (*Weisungsrecht*)
 - È la dominante che determina quale sia l'interesse rilevante



Germania

- Tali direttive *devono* essere seguite dalla controllata, anche nel caso in cui non ci sia alcun interesse evidente per la controllante o altra impresa del gruppo, e naturalmente anche se danneggiano la controllata (ma non possono spingersi a causare insolvenza di controllata, e impegnarsi a indennizzare le perdite)
 - Gli amministratori della controllata sono esentati da responsabilità *per avere seguito le istruzioni della controllante*
 - Gli amministratori della controllante devono impartire le direttive usando «la diligenza dell'amministratore ordinato e scrupoloso»
- Tutela di azionisti esterni attraverso equo compenso (in caso di accordo di devoluzione di utili) o diritto di vendere azioni a controllante (o scambio di partecipazioni)



Germania

- Gruppo di fatto: senza accordi (ma ad esempio su base di controllo interno)
- Art. 311 *AktG*: la controllante non deve esercitare influenza su controllata per questa dannosa, salvo che non sia previsto un indennizzo
 - Indennizzo sempre in denaro
 - Diverso dal vantaggio compensativo italiano, in questo caso è ben più severa la norma tedesca
 - Non c'è diritto di impartire istruzioni
 - Obblighi di *disclosure* a amministratori di controllata su rapporti con società collegate



Germania

- Integrazione (*Eingliederung*) nel caso in cui una società possieda $\geq 95\%$ partecipazioni di altra, allora c'è diritto di imporre istruzioni vincolanti a controllata, salvo equo indennizzo di soci esterni
 - Garanzia a creditori
 - Responsabilità della controllante per le obbligazioni assunte dalla controllata



Germania

- E se la controllata è una *GmbH*?
 - Non c'è *Konzernrecht*, ma a livello giurisprudenziale si usa analogia per gruppo di diritto (stipula di accordi)
 - Gruppo di fatto: nessuna analogia
 - Motivata dal fatto che i soci di una *GmbH* hanno il diritto di dare istruzioni vincolanti *anche in assenza di accordi*



Germania

- Soci esterni protetti dal dovere fiduciario (*Treuepflicht*) dei soci di maggioranza
 - Quando la società azionista di maggioranza esercita una influenza permanente sulla controllata, questa diventa come una succursale della controllante
 - Si discorre in questo caso di dipendenza qualificato di fatto: la controllante diviene illimitatamente responsabile per le obbligazioni assunte dalla controllata (superamento della personalità giuridica)
 - Costruzione abbandonata a partire dai primi anni 2000; ora si preferisce responsabilità per *existenzvernichtender Eingriff* quando la controllante mette in pericolo la base economica della controllata
 - Altra modalità per pervenire al dovere di accollarsi le perdite della controllata da parte della controllante (sentenze *Bremer Vulkan* e *Trihotel*)



Francia

- Situazione simile a quella italiana prima della riforma del 2003
- Si basa tutto o quasi su partecipazioni incrociate, e possibilità di *interlocking directorates* all'interno dei gruppi, nonché di obblighi di *disclosure*
- Punto fondamentale: sentenza *Rozenblum* (1985)
 - Travasi intragruppo per sopperire a situazione di dissesto di una società
 - Operazione legittima, se nell'interesse del gruppo nel suo complesso, e compensata in maniera effettiva senza alterare l'equilibrio finanziario delle società del gruppo



Regno Unito

- Disciplina frammentaria, manca disciplina specifica per gruppi
- Concetti fondamentali: *sec. 1159 Companies Act (2006)*
 - Holding
 - Subsidiary
 - Maggioranza dei diritti di voto o in grado di nominare la maggioranza degli amministratori (anche congiuntamente con altri)
- A livello giurisprudenziale, se ci sono soci esterni, la società controllata deve essere autonoma nella gestione



Stati Uniti

- Diritto statutale
 - *Delaware General Corporation Act* come modello
 - No previsioni specifiche
 - Ma alcune rilevanti anche per gruppo, ad esempio su interessi degli amministratori, su cui necessaria *disclosure*
 - Impostazione pragmatica (anche nel senso della c.d. *enterprise doctrine*): evidente integrazione di attività anche in assenza di norme di legge
 - Indici dati da manifesta omogeneità nel rapporto verso l'esterno...
 - ...e rapporti finanziari intragruppo



Stati Uniti

- Dottrina del *veil piercing* in caso di utilizzo della società come mero schermo, senza che la società goda di alcuna indipendenza sostanziale
- *Fiduciary duties* di amministratori di controllante nei confronti di controllate (con possibilità di azione surrogatoria da parte delle controllate, in caso di violazione)
 - Per soci esterni *expectation test* (al momento dell'entrata della società nel gruppo) per tutela di affidamento, come limite a potere di controllante
 - E criterio di azione di controllante deve essere *intrinsic fairness* come prova che azione della controllante non pregiudica in maniera significativa la controllata
 - *Fair dealing*
 - *Fair price*



Brasile

- Riforma del 1976, *Lei* 6.404
- Applicazione del *Konzernrecht* tedesco
- Gruppo di fatto (capitolo XX)
 - Concetto di controllo (prevalenza permanente di voti assembleari e potere di elezione di maggioranza degli amministratori)
 - Per società non è richiesto l'esercizio *effettivo* del diritto
 - Divieto di partecipazioni reciproche
 - Principio cardine: amministratori di società non possono in alcun modo favorire una controllante o controllata, o collegata, se ciò può causare danni alla società amministrata, salvo equa compensazione per le transazioni intragruppo
 - La controllante risponde dei casi di abuso di potere di controllo (art. 246 e art. 117)



Brasile

- Gruppo di diritto (Capitolo XXI, art. 265 ss.)
 - Accordo di coordinamento o di direzione
 - Capogruppo esercita la direzione comune
 - Il gruppo si caratterizza per una propria struttura amministrativa, distinta da quella delle società che ne fanno parte (art. 272), con opponibilità ai soci esterni e ai terzi nei termini previsti dall'accordo di gruppo.
 - Tutela di soci esterni anche mediante nomina di membri del *conselho fiscal*



Giappone

- Gruppi essenzialmente orizzontali, a raggera
- Struttura imprenditoriale basata su impresa familiare
 - In origine a struttura verticale: *zaibatsu*
 - All'interno della catena, ad un certo punto si fondava una banca per finanziare attività
 - Poi diventati a struttura orizzontale: *keiretsu*
 - Qui la banca è al centro di una struttura a raggera, e finanzia tutte le attività, esercitando un controllo di fatto sulle società finanziate, e creando così un gruppo
 - Lo scambio continuo e la gestione di servizio ricordano il fenomeno dell'impresa cooperativa